

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE AGRICOLTURA - FORESTE - PESCA ACQUE INTERNE
CACCIA - POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE

R
1/F
59

La 1^a Commissione Consiliare Permanente nella sede
del 17-4-75 vista
richiesta del Presidente della 2^a Commissione Co-
siliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Re-
gionale, ha espresso parere favorevole sull' presen-
disegno di legge e sulle variazioni di bilancio in ess. 2 contenut-
ti nella legge

IL PRESIDENTE DELLA 1^a COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

ISTITUZIONE DI PARCHI NATURALI ATTREZZATI

RELATORE - Avv. Aurelio ANDRETTA ⁹⁷

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

22-4-75

p/ Ufficio Commissioni



[Handwritten signature]

Onorevole Presidente,
Colleghi Consiglieri,

Le proposte di legge concernenti l'istituzione delle riserve naturali e dei parchi naturali attrezzati, mirano a soddisfare l'esigenza di salvaguardare le risorse naturali e valorizzare l'ambiente ecologico, con particolare riferimento alla tutela del verde pubblico, alla protezione di aree dotate di particolare bellezza e alla costituzione di zone di ricreazione e di elevazione culturale. Esse vogliono, quindi, contribuire a rendere più corretto il rapporto uomo-natura, introducendo norme di comportamento e misure di salvaguardia che impediscano di arrecare guasti all'ambiente naturale.

È dovere della Regione individuare i numerosi ambienti naturali da sottoporre ad una particolare disciplina in un disegno più vasto di assetto territoriale per evitarne la distruzione o una loro utilizzazione che alteri l'equilibrio e per stabilirne la destinazione a seconda della funzione che ad essi si vuole assegnare.

Le proposte di legge al nostro esame si collocano quindi nel quadro di una linea politica che avvia un serio discorso di programmazione e di pianificazione territoriale, intesa quest'ultima ad utilizzare armonicamente le risorse, i beni naturali e a stabilire un equilibrato rapporto tra l'uomo e il territorio che lo ospita.

Per perseguire questa linea politica, è necessario disporre di strumenti legislativi adeguati e procedere quindi alla successiva attuazione di un piano esecutivo di riserve naturali e di parchi attrezzati.

Ciò, naturalmente, comporta un considerevole e costante impegno finanziario da parte della Regione, tale da rendere possibile la concreta attuazione di detto piano.

E' superfluo soffermarsi a dimostrare la competenza della Regione ad intervenire in questa materia, pur non prevista esplicitamente nelle voci di cui all'elenco dell'art. 117 della Costituzione. Basti ricordare che il decreto delegato in agricoltura 15/1/1972, n. 11 stabilisce, all'art. 4, lettera 1), che resta ferma la competenza degli organi statali in ordine "agli interventi per la protezione della natura, salvo gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato".

E' chiaro che resta riservata allo Stato la competenza per i parchi nazionali, ma s'intende anche chiaramente che analoga competenza è riconosciuta alla Regione in campo regionale.

Un altro riconoscimento della competenza regionale in materia di riserve e parchi è contenuto nella legge sulla montagna n. 1102 del 3 dicembre 1971, la quale all'art. 2 prevede che le Comunità montane possano concorrere alla difesa del suolo e protezione della natura ed all'art. 9 stabilisce che "Regioni, le Comunità Montane ed i comuni sono autorizzati ad acquistare o prendere in affitto, per un periodo non inferiore ad anni 20 terreni compresi nei rispettivi territori montani non più utilizzati a coltura agraria o nudi o cespugliati o anche parzialmente boscati per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali.".

Non vi è bisogno di molte parole per illustrare i benefici e gli interessi generali che le proposte di legge sottoposte al nostro esame, intendono perseguire. Esse si indirizzano innanzitutto verso la difesa del suolo e della natura. Sono note a tutti le disastrose conseguenze delle eccezionali alluvioni, favorite dagli irrazionali disboscamenti effettuati in montagna, oltre che dall'esodo di contadini di certe zone di alta collina. Peraltro la creazione di ampie zone boscate che agiscano come veri e propri depuratori può costituire un valido fattore di lotta agli inquinamenti.

La presenza di parchi naturali è inoltre un polo di attrazione turistica, con conseguente vantaggio economico per le popolazioni locali.

Parchi e riserve possono rappresentare un'occasione per l'istituzione di casi di protezione e rifugio per la fauna stagionale e migratoria, con conseguente indiretto vantaggio per la caccia, il cui esercizio risulta gravemente danneggiato da progressivo depauperamento faunistico per effetto dell'eccessiva attività, spesso incontrollata, dalla azione deleteria dei concimi chimici e degli inquinamenti, ma anche soprattutto dalla sempre più scarsa presenza di habitat naturali.

Certi terreni anche lacuali o paludosi, costituiscono un habitat ideale per la stasi e la riproduzione della selvaggina e per l'incremento del patrimonio ittico e di selvaggina.

Altrove, invece, potranno essere favorite zone di caccia e di pesca controllata che, oltre a consentire l'esercizio dell'attività sportiva, potranno anche rappresentare una risorsa di entrata per la gestione delle riserve.

La istituzione di riserve, con la conservazione di ambienti inalterati e la possibilità di ripristino naturale, offre un'occasione irripetibile di seguire i fenomeni biologici dal vivo, venendo così a rappresentare dei veri e propri laboratori naturali al servizio delle Università e degli Istituti scientifici, ma anche a disposizione della stessa scuola di obbligo.

Le proposte di legge in esame riguardano la istituzione di riserve naturali e di parchi naturali attrezzati.

Le riserve naturali sono territori o luoghi, sia in superficie sia in profondità del suolo o nelle acque, che per ragioni di interesse generale e specialmente d'ordine scientifico, estetico o educativo, vengono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo dei poteri pubblici al fine di garantire la loro conservazione.

I parchi regionali sono riserve naturali generali di particolare interesse naturale, istituiti con lo scopo di proteggere la natura, sia per l'educazione e il diporto del pubblico.

Come tali sono aperti alla popolazione, ma con determinate regole rivolte a garantire il principio della protezione della natura.

Ogni parco regionale avrà la sua regolamentazione che stabilirà anche i limiti delle modifiche apportabili all'ambiente per un controllato sviluppo del turismo.

Per l'istituzione e la disciplina delle riserve naturali, il relativo disegno di legge, oltre a precisare i soggetti che possono istituirle, (Regione, Province, Comuni e Comunità Montane) e a classificare le riserve stesse, prevede l'elaborazione ed approvazione di un piano generale delle riserve di interesse generale. (art. 5)

Con l'art. 7 si stabilisce che le leggi istitutive delle riserve e i decreti di costituzione e classificazione del Presidente della Regione, possono prevedere vincoli speciali in relazione alle peculiari finalità della riserva stessa o delle zone nelle quali essa risulta suddivisa. E' anche prevista una serie di divieti.

Con altri articoli (artt. 8, 9, 10 e 11) sono previste le modalità di indennizzi, di gestione, di vigilanza e le sanzioni per la violazione di divieti e vincoli.

Gli articoli 13, 14 e 15 si riferiscono alla istituzione di una Commissione regionale incaricata di individuare le risorse da proteggere e formulare proposte e pareri per l'elaborazione del piano regionale dei parchi e delle riserve naturali.

Per l'attuazione di questa legge è previsto un onere finanziario di L. 500 milioni per ogni esercizio finanziario.

Il disegno di legge relativo alla istituzione dei parchi naturali attrezzati, composto di 15 articoli, presenta struttura analoga a quella del disegno di legge concernente l'istituzione di riserve naturali.

La possibilità di istituire parchi naturali attrezzati è data, però, ad Enti Pubblici, consorzi amministrativi, società e privati, oltre che alle Province, alle Comunità montane ed ai Comuni, mentre alla Regione è riservata l'azione di promozione e di coordinamento.

Precisate, con gli artt. 2, 3 e 4 la definizione dei parchi, le finalità nonché la struttura e le caratteristiche dei parchi stessi, e stabiliti i divieti, con l'art. 6 si prevede che la istituzione e la destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbano avvenire con decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi nonché le norme di gestione.

Particolare interesse rivestono gli artt. 7 e 8 relativi ai contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile che la Giunta Regionale è autorizzata a concedere per l'acquisto o l'affitto dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l'inserimento delle strutture previste nei piani di utilizzazione nonché per i successivi interventi inerenti alla gestione.

Vengono poi stabilite le modalità per ottenere tali contributi, i vincoli, il controllo della Regione e le sanzioni.

Anche per l'attuazione di questa legge, è previsto un onere finanziario annuo di L. 500 milioni.

Onorevole Presidente,
Colleghi Consiglieri,

La II Commissione Consiliare Permanente, esaminati attentamente i due disegni di legge ora sottoposti al nostro esame, ha riconosciuto valide ed utili le loro finalità ed ha espresso unanime parere favorevole sulle modalità di attuazione e di disciplina delle iniziative volte ad istituire riserve naturali e parchi attrezzati.

Mi è quindi doveroso raccomandarli alla vostra approvazione.

Art. 1

ISTITUZIONE DEI PARCHI NATURALI ATTREZZATI

Enti pubblici, Consorzi amministrativi, Società e privati, possono istituire, su terreno proprio o di cui abbiano la disponibilità parchi naturali attrezzati con le caratteristiche e secondo le procedure stabilite dalla presente legge.

Specifica iniziativa in materia compete alle Provincie, alle Comunità montane e ai comuni, eventualmente consorziati fra loro, mentre la Regione promuove l'azione di tali Enti e coordina qualsiasi intervento in materia.

Art. 2

DEFINIZIONE DI PARCO NATURALE ATTREZZATO

I parchi naturali attrezzati sono territori che per l'ubicazione e le caratteristiche ambientali, integrati da idonee attrezzature, si prestano ad essere organizzati ed utilizzati per le finalità di cui al successivo art. 3.

Ove non vi sia vegetazione spontanea, è possibile costituire parchi naturali attrezzati mediante la ricostruzione di associazioni vegetali tipiche della zona.

Art. 3

FINALITÀ

I parchi naturali attrezzati in un determinato ambiente naturale hanno come fine il risanamento e la ristrutturazione territoriale oltre che scopi educativi, ricreativi e turistico - sportivi. Essi, inoltre, costitui-

scono strumento per l'insegnamento delle scienze naturali e per la formazione di una coscienza rispettosa della natura.

Art. 4

STRUTTURA E CARATTERISTICA DEI PARCHI

Per realizzare le finalità di cui sopra, il territorio da destinare a parco deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) estensione di norma non inferiore a 30 Ha. e senza soluzione di continuità;
- 2) agevole accesso ed adeguati parcheggi esterni;
- 3) possibilità di realizzare sentieri di visita sicuri e tali da non alterare l'ambiente naturale.

Devono essere preferite aree aventi coperture vegetali a bosco, oppure a macchie, a gariga o a pascoli.

Nell'interno del parco possono essere previste e costituite oasi di protezione per finalità specifiche.

I limiti territoriali dei parchi e quelli delle eventuali oasi di protezione devono seguire possibilmente linee naturali.

Il perimetro del parco dovrà essere contrassegnato da apposita segnaletica.

Art. 5

DIVIETI

Non è ammessa alcuna forma di utilizzazione dei parchi naturali, per tutta la loro consistenza, che non sia rivolta al conseguimento delle finalità proprie del parco stesso.

In particolare, nei parchi è vietato:

- esercitare la caccia e l'uccellazione;
- aprire e coltivare cave e miniere e asportare minerali;
- svolgere attività pubblicitaria;
- introdurre animali o vegetali estranei all'ambiente;

- accendere fuochi;
- transitare con mezzi motorizzati;
- tagliare, asportare o danneggiare piante e raccogliere fiori;
- molestare, catturare, ferire e uccidere animali;
- abbandonare rifiuti;
- introdurre strumenti o macchine rumorose.

L'esercizio delle attività sportive, ricreative e culturali è disciplinato nell'apposito piano previsto nell'art. 6.

Art. 6

PIANI DI UTILIZZAZIONE

La istituzione e la destinazione a parco naturale e la necessaria utilizzazione debbono avvenire con decreto del Presidente della Giunta sulla base di un piano che, nel rispetto dell'ambiente naturale, preveda la costruzione delle necessarie strutture e di adeguati servizi nonché le norme per la gestione.

Gli enti, le Società o le persone interessate, di cui all'art. 1 possono chiedere all'Assessorato regionale all'Ambiente assistenza per la redazione del piano.

Il piano dovrà precisare le modalità con le quali viene assicurata la sorveglianza nel parco.

Il piano, previo parere della Commissione di cui all'art. 13 della legge regionale istitutiva delle riserve naturali, su proposta dell'Assessore competente deve essere approvato dalla Giunta Regionale.

Il decreto del Presidente della Giunta classificherà il parco naturale e ne delimiterà il perimetro, sentita la Commissione.

Ogni cinque anni i piani di utilizzazione, previo parere della suddetta Commissione, devono essere aggiornati a cura dell'assessorato competente, anche al fine di verificare la permanenza e l'evoluzione dei valori ambientali esistenti all'epoca della istituzione del parco e di proporre, se



del caso, la struttura temporanea di parte o di tutto il parco naturale per favorire la ricostruzione dell'ambiente.

Le definitive determinazioni in ordine a tale aggiornamento rientrano nella competenza della Giunta Regionale.

Art. 7

CONTRIBUTI

Per l'acquisto o l'affitto dei terreni, per il loro adattamento a parco e per l'inserimento delle strutture previste nei piani di utilizzazione, nonché per i successivi interventi inerenti alla gestione; la Giunta Regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale sino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 8

DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dall'articolo precedente, da rivolgere al presidente della Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere accompagnate dal piano di utilizzazione di cui all'art. 6 con allegata una relazione descrittiva.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo la Giunta provvede, sentita la Commissione per i parchi e le riserve naturali, ad approvare il programma di finanziamento degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale.

Art. 9

PROVENTI

Gli eventuali redditi del terreno ed i proventi della gestione devono essere utilizzati per le finalità proprie del parco.



Art. 10

VINCOLI

La costituzione del parco determina la immediata soggezione del relativo terreno al vincolo idrogeologico e paesistico.

La destinazione a parco non può essere inferiore ad anni trenta.

Art. 11

SORVEGLIANZA

La Regione esercita il controllo permanente sulla utilizzazione dei parchi secondo i piani approvati.

Art. 12

SANZIONI

Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge, nonché a quelli fissati con decreto di approvazione del piano, si applicano le sanzioni amministrative da L. 5.000 a L. 200.000, avendo riguardo alla gravità delle violazioni, ai precedenti ed all'età di chi le ha commesse.

Delle violazioni è redatto apposito verbale, copia del quale dovrà essere immediatamente consegnata al trasgressore, e, ove ciò non fosse possibile o il trasgressore si rifiutasse di riceverla sarà provveduto entro 10 giorni a spedirla a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al Presidente della Provincia che determina la somma dovuta e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la contravvenzione elevata è ammesso ricorso al Presidente della Giunta Regionale entro il termine di 30 giorni dalla precedente notifica. Il Presidente o per delega l'Assessore per la Difesa dell'ambiente decide con provvedimento definitivo motivato ed ingiunge all'obbligato - con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta



di ritorno - di pagare entro 30 giorni dalla notifica la somma dovuta maggiorata delle spese.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato entro il termine prefisso per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Le somme riscosse ai sensi del presente articolo saranno introitate nel bilancio della Regione.

Le sanzioni per le violazioni di cui al 1° comma sono quelle specificamente previste dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 13

GESTIONE

La gestione del parco è affidata all'Ente promotore.

Art. 14

DECADENZA DEI BENEFICI

La grave e ripetuta violazione delle norme contenute nel piano di cui all'art. 6 e dei relativi aggiornamenti comporta la chiusura del parco e la decadenza dei benefici conseguiti in base alla presente legge.

Il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

La Regione può in tal caso acquisire al demanio regionale i terreni assoggettati a parchi anche mediante le forme di esproprio consentite dalle vigenti leggi.

Art. 15

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge previsti in L. 500.000.000 si farà fronte con apposito stanziamento da iscrivere nello



stato di previsione della spesa del bilancio 1975 e successivi.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 297/2 - "Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione "

in diminuzione..... L. 500.000.000

cap. 295/ter " Contributi per l'istituzione e la gestione di parchi naturali e attrezzati" - nuova istituzione -

in aumento..... L. 500.000.000

alla Rubrica VI che pure si istituisce nella Sezione VI del Titolo II della Spesa al titolo "Interventi per la difesa dell' Ambiente"